



COMUNE DI AMOROSI

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

*Nominato con D.P.R. 27/09/2021
ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*

N. 6	Del 31/05/2023	Proposta di adozione di procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.
------	----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno 31 del mese di maggio è presente presso la Sede Comunale, il dott. Cosimo Facchiano, Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Amorosi (BN), nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000,

PREMESSO CHE

- il Comune di Amorosi, con deliberazione consiliare n. 25 del 30 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;
- con D.P.R. in data 27/09/2021 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona della dott. Cosimo Facchiano;
- in data 13/10/2021 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario;
- entro i termini prescritti dall'art.252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), quest'Organo Straordinario di Liquidazione si è formalmente insediato;
- con delibera n. 01 del 05/01/2022 si è provveduto all'approvazione dello Schema di Avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività, i cui termini per la presentazione delle istanze sono stati successivamente prorogati con deliberazione n. 3 del 04.03.2022;

RICHIAMATI

- l'art. 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;



- l'art. 254, comma 1, D. Lgs. 267/2000, che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione è tenuto all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, di un piano di rilevazione;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 dello stesso TU, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2, i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede:
 - in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione... Con deliberazione di Giunta l'Ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2"*.
 - *L'ente locale dissestato è tenuto ...a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare...tutti debiti di cui ai commi 3 e 4 oltre alle spese della liquidazione"*;
 - che, in caso di adesione alla procedura semplificata, *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
 - *"L'Organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;
 - che *"... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*;
- il Titolo VIII, Capi II e III, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;
- l'art. 31, comma 15, della Legge n. 27.12.2002, n. 289;

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli Enti Locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

CONSIDERATO CHE

Come da costante indirizzo giurisprudenziale in materia contabile:

- *“...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà, è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre la riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”* (cfr. Deliberazione n. 13/SEZ.AUT/2012 della Corte dei Conti);
- *“...la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL... “E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione” ...* (Deliberazione n. 14/SEZ.AUT/2009 IADC);

Come da analisi compendiate nello studio pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno:

- *“Il dissesto finanziario degli enti locali, alla luce del nuovo assetto normativo”, ove si afferma che “Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni...”;*

RILEVATO CHE

a seguito del suddetto avviso pubblico sono pervenute, ad oggi, ed acquisite agli atti n. 163 istanze di ammissione al passivo, per un ammontare complessivo di €. **4.649.175,24**;

- sono in corso le richieste delle attestazioni sulle istanze di insinuazione alla massa passiva ai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL;
- è stato attivato un apposito conto di tesoreria intestato all'Organismo Straordinario di Liquidazione per la gestione del dissesto presso istituto di credito;
- alla massa passiva deve essere aggiunto l'importo per gli oneri per la liquidazione (spese di pubblicità, collaborazioni esterne, alla liquidazione di spese per il personale dipendente, oneri riflessi, compenso dell'Organo Straordinario di Liquidazione, di cui al D.M. 9 novembre 1995, oneri diversi) che si possono prudenzialmente determinare in via provvisoria in €. 50.000,00, circa, la quantificazione effettiva sarà determinata con successivo provvedimento prima della determinazione della massa passiva effettiva;
- da una preliminare istruttoria, sebbene questa gestione Ols abbia richiesta all'Ente una revisione straordinaria dei residui, l'Ente solo in data 20 maggio 2023 con delibera di Giunta n. 38 ha provveduto a rideterminare l'importo dei predetti residui attivi e passivi effettivi al 31/12/2021;
- riguardo all'entità del contenzioso in atto, suscettibile di valutazione ai fini dell'ammissione al passivo di ulteriori posizioni debitorie, l'Ente, a tutt'oggi, non ha fornito alcun esito delle risultanze dell'attività ricognitiva delle stesse;
- allo stato attuale, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20 maggio 2023 con la quale sono stati rideterminati i residui attivi e passivi al 31/12/2021 è possibile effettuare la stima della massa passiva da considerare per l'adozione della procedura semplificata che può essere quantificata in €. 14.128.705,81, come dal seguente prospetto;



A) La consistenza presunta della massa passiva di competenza della procedura di liquidazione

Totale Residui Passivi come da revisione straordinaria dei residui (delibera di Giunta n. 38/2023	10.108.942,35
Totale debiti da istanze alla data del 24/05/2023	4.649.175,24
Ulteriori debiti comunicati dall'Ente	0,00
Residui Passivi ricompresi nelle istanze sino alla data odierna	- 679.411,78
Valore incrementale massa passiva	Sub. Totale € 14.078.705,81
Oneri presunti della Liquidazione, da determinare a consuntivo ai sensi del Decreto Ministeriale 9 novembre 1995	50.000,00
Residui passivi pagati dall'Ente successivamente al 31/12/2021 alla data odierna non pervenuti	- 0,00
Valore presunto della massa passiva	€ 14.128.705,81

CONSIDERATO

Che alla data odierna, sebbene questa gestione straordinaria ha provveduto a richiedere agli Uffici competenti alla quantificazione del fondo di cassa al 31/12/2021, ad oggi ancora non pervenuto, comunque si evidenzia il fondo di cassa risultante alla chiusura del rendiconto 2021 ammontante ad €. 341.807,01, tale fondo di cassa non comprende i saldi al 31/12/2021 delle giacenze dei conti correnti intestati all'Ente.

DATO ATTO che la situazione della massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse ad oggi, può essere riassunta in via del tutto provvisoria nella tabella che segue:

B) La consistenza presunta della massa attiva di competenza della procedura di liquidazione

Fondo di cassa iniziale da trasferire all'O.S.L. risultante dal consuntivo 2021	341.807,01
Residui attivi come da revisione straordinaria delibera di Giunta n. 38/2023	17.071.779,76
Incassi in conto residui attivi riversati	0,00
Incassi in conto residui attivi	0,00
Valore presunto della massa attiva	€ 17.413.586,77

C) Il Fabbisogno complessivo presunto della procedura di liquidazione



Risultante dalla differenza tra l'importo presunto di cui alla lettera A) di euro 14.128.705,81 della massa passiva e l'importo presunto di cui alla lettera B) di euro 17.413.586,77 della massa attiva, **ammonta a euro + 3.284.880,96**, importo suscettibile di variazione;

RILEVATO CHE

- la gestione straordinaria con deliberazione n. 4 del 25 maggio 2022 ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile dei tributi e delle entrate comunali Rag. Dott. Rossano Eleuterio Colella, che fino ad oggi ha provveduto a sollecitare ed emettere avvisi di accertamento dei seguenti tributi:
 - a) IMU accertamenti anni 2016-2017 e 2018;
 - b) IMU emissione ruolo coattivo anni 2015-2016 e 2017;
 - c) TASI accertamenti anni 2016-2017 e 2018;
 - d) TASI emissione ruoli coattivi anni 2015-2016 e 2017;
 - e) TARI notifica solleciti di pagamenti per gli anni 2018 e 2019;
 - f) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: fatturazione anni 2019-2020 e 2021;
 - g) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: notifica sollecito e ruolo coattivo anni 2016 e 2017;
 - h) VERBALI C.d.S. ruolo coattivo verbali anni 2018 e 2019;
- allo stato, sussistono margini di incertezza ai fini della quantificazione del gettito derivante dall'attività di recupero dell'evasione tributaria intrapresa all'indomani dell'insediamento di questo Organo Straordinario;
- pertanto, per l'adozione della procedura semplificata è necessario che l'Ente individui le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti e si impegni a metterle a disposizione della gestione straordinaria del dissesto;
- entro 30 giorni dalla proposta, la Giunta delibera l'adesione o meno alla procedura semplificata e in caso positivo, si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo dell'importo oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e per le spese della liquidazione;
- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda far fronte alla massa passiva;
- in caso di mancata adesione, alla procedura semplificata di cui al più volte citato art. 258 del TUEL, lo scrivente O.S.L., in ossequio al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e seguenti del TUEL, provvedere al deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività fino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte non coperta dovrà essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;
- l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;



RITENUTO

- Per quanto innanzi, nell'ottica del percorso di risanamento economico finanziario dell'Ente, sulla scorta dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, di procedere all'adozione della procedura semplificata di cui al richiamato art. 258 del TUEL, rinviando ad una successiva deliberazione, la determinazione per l'individuazione dei criteri per la definizione transattiva delle pretese dei creditori ammessi alla massa passiva, ai sensi e per gli effetti del terzo comma del citato articolo TUEL;
- di dover richiedere all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 258, comma 1, di adottare la prevista delibera di Giunta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione, mettendo conseguentemente a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione la necessaria liquidità per poter proporre ai creditori le transazioni, limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno definiti;

per quanto sopra esposto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di proporre alla Giunta comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
2. di chiedere alla Giunta comunale di esplicitare formalmente, con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione, con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati). Nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'Amministrazione comunale intende far fronte alla massa passiva;
3. di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora da effettuare, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non supportati da specifica istanza di ammissione al passivo.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'Albo pretorio on line a cura della segreteria comunale.

La presente sarà, notificata, a cura del segretario comunale:

- al Sindaco del Comune di Amorosi ed agli altri componenti della Giunta comunale.

La stessa sarà, inoltre, trasmessa, a cura del segretario comunale:

- al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
- al Prefetto di Benevento;
- al Revisore dei conti del Comune di Amorosi.

letto, confermato e sottoscritto



Amorosi, li 31 maggio 2023


Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Cosimo Facchiano


N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

(art. 32 legge 18.06.2009 n. 69)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Amorosi, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Amorosi, li 31 maggio 2023


Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Cosimo Facchiano

